



**FONDAZIONE
LEONARDO**
Civiltà delle Macchine
UMANESIMODIGITALE

STATUTO dell'Organismo di Vigilanza della Fondazione Leonardo Civiltà delle Macchine

Approvato dal Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Leonardo Civiltà delle Macchine nella seduta
del 10/12/2020



SOMMARIO

- Articolo 1** Scopo e ambito di applicazione
- Articolo 2** Nomina, composizione e durata in carica dell'Organismo
- Articolo 3** Requisiti soggettivi
- Articolo 4** Cause di ineleggibilità, di incompatibilità e revoca del mandato
- Articolo 5** Rinuncia alla carica o impedimento
- Articolo 6** Sostituzione dei membri dell'Organismo
- Articolo 7** Obblighi di riservatezza
- Articolo 8** Funzioni e poteri dell'Organismo
- Articolo 9** Flussi informativi nei confronti dell'Organismo
- Articolo 10** Reporting dell'Organismo nei confronti degli organi societari e del Vertice
- Articolo 11** Modifiche allo Statuto



Articolo 1

SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

In attuazione del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*” (di seguito il “Decreto 231” o “Decreto”), il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Leonardo Civiltà delle Macchine (di seguito anche “Fondazione LDO” o “Fondazione”), ha provveduto a nominare un Organismo di Vigilanza (di seguito “Organismo” o “Odv”).

Ad esso sono stati attribuiti i poteri e le responsabilità necessari per lo svolgimento delle attività allo stesso demandate dal Decreto 231 in ordine al funzionamento, all’efficacia, all’adeguatezza ed all’osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal Decreto 231 (di seguito il “Modello 231” o “Modello”), adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 10 dicembre 2020.

Il presente documento disciplina la nomina, la composizione, i requisiti, la revoca, la durata in carica, nonché gli obblighi, le funzioni ed i poteri dell’Organismo.

Articolo 2

NOMINA, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA DELL’ORGANISMO

2.1 L’Organismo è un organo collegiale. I membri esterni dell’Organismo vengono individuati tra accademici e professionisti di comprovata competenza ed esperienza nelle tematiche giuridiche, finanziarie e di controllo interno; in particolare, essi dovranno aver maturato un’adeguata e comprovata esperienza nell’ambito di applicazione del Decreto 231.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nomina il Presidente dell’Organismo, scegliendolo tra uno dei membri esterni.

- 2.2 Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, previa acquisizione e valutazione dei rispettivi *curricula* e dei requisiti di cui al successivo art. 4.1, provvede alla nomina dei componenti dell'Organismo con apposita delibera nella quale dà conto della sussistenza dei requisiti di indipendenza, autonomia e professionalità dei medesimi di cui al successivo art. 3.1. La delibera indica altresì la misura del compenso riconosciuto ai membri esterni dell'Organismo in relazione all'incarico ricevuto e che ne garantisce l'indipendenza.
- 2.3 L'Organismo resta in carica per la durata di tre anni. Ciascun componente dell'Organismo può essere rieletto una sola volta; in ogni caso, il Presidente rimane in carica fino alla nomina del suo successore.

Articolo 3

REQUISITI SOGGETTIVI

- 3.1 I membri dell'Organismo devono possedere i seguenti requisiti:
- a) *autonomia e indipendenza* dagli organi sociali nei confronti dei quali esercitano attività di controllo.
- A garanzia della propria indipendenza, l'Organismo informa il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti con cadenza semestrale in merito all'attività svolta con le modalità descritte al successivo art. 10. In ogni caso, l'Organismo riferisce tempestivamente ogni evento di particolare rilievo. Nell'espletamento delle proprie funzioni l'Organismo agisce in piena autonomia disponendo di mezzi finanziari adeguati ad assicurare la sua piena ed indipendente operatività. A tal fine, l'Organismo individua ogni anno la dotazione necessaria per l'esercizio delle proprie funzioni che sottopone al Consiglio di Amministrazione della Fondazione. L'Organismo dispone in totale autonomia delle somme ad esso attribuite, senza necessità di alcuna autorizzazione o approvazione dei relativi costi e spese, salvo l'obbligo di fornire adeguata rendicontazione in merito all'impiego delle medesime;
- b) *professionalità*, ossia possesso di specifiche competenze tecnico-professionali

adeguate alle funzioni che sono chiamati a svolgere;

- c) *onorabilità*, ossia insussistenza di condanne per taluni reati ovvero non trovarsi in condizione di interdizione, inabilitazione o fallimento;
- d) *continuità d'azione*, ossia esercizio continuativo dei poteri di controllo, assicurando una costante attività di monitoraggio e di analisi del sistema di prevenzione interno.

Articolo 4

CAUSE DI INELEGGIBILITA', DI INCOMPATIBILITA' E REVOCA DEL MANDATO

- 4.1 I membri dell'OdV devono possedere i seguenti requisiti di onorabilità:
1. non essere soggetto dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, ovvero condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 2. non essere sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria;
 3. non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, e non aver patteggiato la pena ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., in relazione a reati previsti dal D.Lgs. 231/01 o a reati della stessa indole (reati tributari, reati fallimentari, reati contro il patrimonio, reati contro la fede pubblica, ecc.);
 4. non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, in sede amministrativa per uno degli illeciti previsti dagli artt. 187 bis e 187 ter del D.Lgs. 58/2008 (T.U.F.);
 5. non essere indagato per i reati di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, associazione di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni a delinquere, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso;

6. non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione.

I membri esterni dell'OdV devono possedere anche i seguenti requisiti di indipendenza:

1. non intrattenere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con Amministratori, Sindaci o Dirigenti di Leonardo (o delle società del Gruppo Leonardo);
2. non trovarsi in situazioni che possano determinare conflitti di interesse, anche potenziali, con la Fondazione; in particolare, non devono avere relazioni economiche o incarichi di natura professionale con la Fondazione (o con il Socio Fondatore o con le altre società del Gruppo Leonardo) tali da comprometterne l'indipendenza;
3. non ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Fondazione o del Socio Fondatore o di altra società del Gruppo Leonardo;
4. non essere titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie in Leonardo (o in altra società del Gruppo Leonardo), tale da comprometterne l'indipendenza.

Al fine di garantire i requisiti di onorabilità e indipendenza, i membri esterni dell'Organismo, all'atto della nomina, e comunque non oltre 10 giorni successivi alla stessa, devono rilasciare apposita dichiarazione, a pena di decadenza.

Costituisce possibile giusta causa di sospensione e di successiva revoca dalla carica:

1. il venir meno anche di uno solo dei requisiti di onorabilità, autonomia e indipendenza sopra specificati (il cui verificarsi deve essere tempestivamente comunicato dai membri dell'OdV);
2. la violazione dell'obbligo di partecipare ad almeno l'80% (ottanta per cento) delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza;
3. la perdita della posizione di dipendente della Fondazione, di Leonardo S.p.a. o di altra società del Gruppo Leonardo (per i membri interni);

4. il mancato o negligente assolvimento dei compiti attribuiti all’OdV, nonché la violazione del Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo e/o del Modello della Fondazione.
- 4.3 Ai fini dell’assunzione dell’incarico, i componenti dell’Organismo trasmettono al Consiglio di Amministrazione della Fondazione il proprio *curriculum vitae* e l’attestazione relativa all’inesistenza delle cause di ineleggibilità di cui all’art. 4.1, impegnandosi altresì ad adempiere ai propri compiti con diligenza, correttezza, competenza e in conformità al Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo, al Codice Etico del Socio Fondatore ed al Modello 231 della Fondazione, nonché a comunicare immediatamente per iscritto al Consiglio di Amministrazione della Fondazione il sopravvenire di eventuali cause di revoca.
- 4.4 In caso di applicazione in via cautelare alla Fondazione di una delle misure interdittive previste dal Decreto 231, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, assunte le opportune informazioni, valuta la sussistenza delle condizioni per la revoca dei componenti dell’Organismo ove ravvisi un’ipotesi di omessa o insufficiente vigilanza da parte dello stesso.
- 4.5 La revoca del mandato conferito ad uno o più componenti dell’Organismo può avvenire soltanto per “giusta causa”, ossia al ricorrere di una delle condizioni richiamate agli artt. 4.1, 4.2 e 4.4, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti e gli altri membri dell’Organismo.

Articolo 5

RINUNCIA ALLA CARICA O IMPEDIMENTO

- 5.1 I componenti dell’Organismo possono in qualsiasi momento rinunciare all’incarico previa tempestiva comunicazione per iscritto al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione assume le opportune deliberazioni a norma del successivo art. 6.
- 5.2 Parimenti, una grave infermità che renda uno dei componenti dell’Organismo inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un’infermità che, comunque,

determini l'impossibilità di svolgere l'incarico per un periodo superiore a sei mesi, comporta la revoca dell'incarico di componente dell'Organismo.

Articolo 6

SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO

- 6.1 In caso di rinuncia o revoca di uno o più componenti dell'Organismo, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deve provvedere senza indugio alla sua sostituzione.
- 6.2 In caso di rinuncia o revoca del Presidente, la Presidenza è assunta, *pro tempore*, dal membro più anziano, il quale rimane in carica fino alla data della nomina del nuovo Presidente.
- 6.3 In caso di rinuncia o revoca di tutti i componenti dell'Organismo, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, provvede a nominare un nuovo Organismo. Nelle more della nomina del nuovo Organismo, le funzioni e i compiti allo stesso assegnati sono provvisoriamente esercitati dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 7

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

- 7.1 I componenti dell'Organismo sono tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi gli obblighi di informazione espressamente previsti dal Modello 231 e dal presente documento.
- 7.2 I componenti dell'Organismo sono tenuti a mantenere il riserbo sulle informazioni di cui vengono in possesso in relazione al loro incarico e si astengono dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 del Decreto 231. In ogni caso, qualsiasi informazione in possesso dei membri dell'Organismo deve essere trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, con il Testo Unico in materia di protezione dei dati (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e

successive modifiche ed integrazioni).

Articolo 8

FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO

8.1 Allo scopo di assolvere alle funzioni indicate dall'art. 6 del Decreto 231, all'Organismo sono attribuiti i seguenti compiti:

- verificare, sulla base del Piano di attività approvato con cadenza annuale, l'efficacia del Modello in relazione alla struttura adottata dalla Fondazione ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto 231, proponendo - laddove ritenuto necessario - eventuali aggiornamenti del Modello, con particolare riferimento all'evoluzione e ai mutamenti della struttura organizzativa, dell'operatività e/o della normativa vigente;
- monitorare, sulla base del Piano di attività approvato, la validità nel tempo del Modello e delle procedure ("protocolli") promuovendo, anche previa consultazione delle strutture interessate, tutte le azioni necessarie al fine di assicurarne l'efficacia;
- effettuare, sulla base del Piano di attività approvato ovvero anche attraverso verifiche non programmate e a sorpresa, controlli presso le strutture della Fondazione ritenute a rischio di reato, per accertare se l'attività venga svolta conformemente al Modello adottato;
- verificare l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte, mediante un'attività di *follow-up*;
- effettuare, tramite apposita programmazione degli interventi, una verifica degli atti compiuti dai soggetti dotati di poteri di firma;
- verificare periodicamente -con il supporto delle altre funzioni competenti- il sistema dei poteri in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti;
- definire e curare, in attuazione del Modello, il flusso informativo che consenta all'Organismo di Vigilanza di essere costantemente aggiornato dalle strutture

della Fondazione interessate dalle attività valutate come a rischio-reato, nonché stabilire modalità di comunicazione/segnalazione, al fine di acquisire conoscenza delle eventuali violazioni del Modello;

- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- attuare, in conformità al Modello, un efficace flusso informativo nei confronti degli organi sociali competenti che consenta all'Organismo di riferire agli stessi in merito all'efficacia e all'osservanza del Modello;
- comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione le eventuali infrazioni alle disposizioni – normative e procedurali – che possono dare luogo a reati di cui al Decreto 231;
- promuovere l'attività di informazione e formazione del personale della Fondazione mediante idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello 231 nonché sovrintendere alla somministrazione dei programmi di formazione;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori monitorando l'esito dei procedimenti disciplinari avviati.

8.2 Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati al comma precedente, all'Organismo sono attribuiti i poteri di seguito indicati:

- a) accedere ad ogni documento e/o informazione rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del Decreto e del Modello 231;
- b) avvalersi di consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di competenza;
- c) esigere che i responsabili delle strutture della Fondazione forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste;
- d) procedere, qualora si renda necessario, all'audizione diretta del personale della Fondazione, degli Amministratori e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione;

- e) richiedere informazioni a consulenti esterni, fornitori di servizi o altre terze parti, nell'ambito delle attività svolte per conto della Fondazione Leonardo.
- 8.3 L'Organismo potrà decidere di delegare uno o più specifici adempimenti a singoli membri dello stesso, sulla base delle rispettive competenze, con l'obbligo di riferire in merito all'Organismo. In ogni caso, anche in ordine alle funzioni delegate dall'Organismo a singoli membri, permane la responsabilità collegiale dell'Organismo medesimo.
- 8.4 L'Organismo si riunisce con cadenza quanto meno trimestrale. In caso di necessità, il Presidente provvede alla convocazione dell'Organismo senza ritardo.

Articolo 9

FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO

- 9.1 In conformità a quanto previsto dal Modello 231, l'Organismo dovrà essere informato da tutti i Destinatari del Modello 231, con riferimento a tutti gli atti, comportamenti od eventi, di cui siano venuti a conoscenza e che potrebbero determinare una violazione del Modello 231 o che, più in generale, siano potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto 231.
- 9.2 I flussi informativi nei confronti dell'Organismo hanno ad oggetto:
- flussi informativi *ad hoc*;
 - informativa periodica.
- 9.3 I flussi informativi *ad hoc* indirizzati all'Organismo da esponenti o da terzi attengono a criticità attuali o potenziali e possono consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in:
- a) notizie occasionali in relazione alle quali è opportuna un'informativa immediata nei confronti dell'Organismo. In tal caso, l'obbligo di informazione ha per oggetto:
- i provvedimenti notificati dall'autorità giudiziaria alla Fondazione o ai suoi amministratori o al personale dai quali si evinca lo svolgimento di indagini

condotte dalla medesima autorità per gli illeciti amministrativi di cui al Decreto 231 ovvero per i relativi reati presupposto;

- l'evidenza dei procedimenti disciplinari svolti per violazioni del Modello 231 e/o del Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo, dei relativi esiti e motivazioni e delle eventuali sanzioni irrogate;
- i rapporti dai quali possano emergere elementi con profili di criticità rispetto all'osservanza del Decreto 231;
- l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra uno dei Destinatari e la Fondazione;
- eventuali provvedimenti assunti dall'autorità giudiziaria in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro, nonché, dell'ambiente dai quali emergano violazioni di tali norme;

b) informazioni di ogni provenienza, concernenti la possibile commissione di reati o comunque di violazioni del Modello o, più in generale, circostanze da cui possa emergere una carenza organizzativa o procedurale oppure una necessità di adeguamento del Modello:

- la commissione di reati o il compimento di atti idonei alla realizzazione degli stessi;
- la commissione di illeciti amministrativi;
- comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal Modello e dai relativi protocolli (procedure);
- eventuali variazioni, o riscontrate carenze, nella struttura organizzativa della Fondazione;
- eventuali variazioni, o riscontrate carenze, delle procedure;
- operazioni che presentino profili di rischio per la commissione di reati.

L'Organismo valuta le segnalazioni ricevute, ivi comprese quelle in forma anonima secondo quanto stabilito dalle Linee di indirizzo Gestione delle segnalazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione di Leonardo S.p.a.



Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo, è stato istituito un "canale informativo dedicato" (OdVFondazione@leonardocompany.com). Le segnalazioni possono altresì essere trasmesse per posta (Organismo di Vigilanza Fondazione Leonardo, Via del Plebiscito n. 102, 00186 Roma).

- 9.4 In relazione all'informativa periodica, oltre alle notizie di cui al punto precedente, dovranno essere tempestivamente comunicate all'Organismo le informazioni rilevanti concernenti attività ricorrenti:
- le variazioni organizzative e procedurali significative ai fini del Modello 231;
 - l'articolazione dei poteri e il sistema delle deleghe adottato dalla Fondazione ed eventuali modifiche che intervengano sullo stesso;
 - la richiesta, erogazione e gestione di finanziamenti pubblici o agevolati;
 - le eventuali transazioni di natura finanziaria e commerciale effettuate in paesi regolati da normativa fiscale privilegiata;
 - l'attività di informazione e formazione svolta in attuazione del Modello e la partecipazione alla medesima da parte del personale;
 - eventuali contestazioni risultanti a seguito di ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza.
- 9.5 Le attività svolte nel contesto di ciascuna area a rischio sono oggetto di specifica comunicazione nei confronti dell'Organismo, anche attraverso la trasmissione di apposite Schede di Evidenza (di seguito, le "Schede") da parte dei vari responsabili.
- 9.6 L'Organismo riscontra le Schede e le comunicazioni ricevute, effettua il controllo dei contenuti anche in occasione delle audizioni che pianifica periodicamente con i vari responsabili, ne cura l'archiviazione, fermo restando il potere dell'Organismo di effettuare ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.
- 9.7 L'Organismo cura l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative alla compilazione omogenea e coerente delle Schede da parte dei vari responsabili. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico.

Articolo 10

REPORTING DELL'ORGANISMO NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI E DEL VERTICE

- 10.1 L'Organismo della Fondazione, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti, cura l'informazione degli organi sociali competenti affinché possano adottare le conseguenti deliberazioni e azioni necessarie al fine di garantire l'effettiva e costante adeguatezza e concreta attuazione del Modello.
- 10.2 In particolare, l'Organismo provvede a fornire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori dei Conti, un'informativa semestrale avente ad oggetto:
- l'attività svolta con particolare riferimento a quella di verifica sui processi sensibili ai sensi del Decreto 231;
 - le criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Fondazione sia in termini di efficacia del Modello 231; un'analisi delle eventuali segnalazioni ricevute e delle relative azioni intraprese dall'Organismo (ai sensi di quanto previsto dalle "Linee di indirizzo sulla gestione delle segnalazioni" emanate da Leonardo S.p.a. e adottate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione) e dagli altri soggetti interessati;
 - le proposte di revisione ed aggiornamento del Modello 231;
 - l'informazione sul Piano di attività.
- Inoltre, l'OdV presenta al Consiglio di Amministrazione il proprio Piano annuale delle attività.
- 10.3 Inoltre, l'Organismo deve porre in atto flussi informativi *ad hoc*, indipendentemente dalla previsione di flussi periodici, in presenza di circostanze che rendano necessaria o comunque opportuna l'informativa. Pertanto, l'Organismo dovrà riferire tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione in merito a:
- qualsiasi violazione del Modello 231 ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione o che abbia accertato l'Organismo stesso;
 - rilevate carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto 231;

- mancata collaborazione da parte delle strutture della Fondazione;
- esistenza di procedimenti penali nei confronti di soggetti che operano per conto della Fondazione, ovvero a carico della Fondazione in relazione a reati rilevanti ai sensi del Decreto 231;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte del Presidente.

10.4 L'Organismo inoltre, dovrà riferire senza indugio al:

- Consiglio di Amministrazione, eventuali violazioni del Modello poste in essere dal Presidente, dal Direttore Generale, da Dirigenti della Fondazione o da membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Collegio dei Revisori dei Conti, eventuali violazioni del Modello poste in essere dai membri del Consiglio di Amministrazione, affinché adottati i provvedimenti previsti al riguardo dalla legge.

Articolo 11

MODIFICHE ALLO STATUTO

11.1 Eventuali modifiche al presente documento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, su proposta dell'Organismo o su iniziativa del Consiglio di Amministrazione medesimo.